

## **Procedura per la valutazione delle richieste di immissione di biometano nella rete di distribuzione del gas naturale**

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo 3, Articolo 6 dell'Allegato A della Delibera 27/2019/R/gas, con la presente, D.G.N. srl predispone la procedura per la valutazione delle richieste di immissione del biometano in rete.

Con la presente procedura, il gestore di rete individua e definisce:

- a) Specifiche di qualità del biometano da immettere in rete;
- b) Criteri di valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) Criteri per la localizzazione del punto di immissione;
- d) Procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del richiedente;
- f) Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

### **Definizioni**

**Biometano:** frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendenti sostanze vegetali ed animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (rif. UNI/TR 11537);

**Impianto di Produzione:** impianto destinato alla produzione di biometano da immettere nelle reti di distribuzione;

**Gestore di rete:** soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale (rif. Del. 27/2019/R/gas), ovvero D.G.N. srl;

**Impianto di connessione:** complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nelle reti di distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l'impianto di odorizzazione (rif. Del. 27/2019/R/gas);

**Produttore di biometano o produttore:** soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano;

**Punto di immissione:** punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dal produttore;

**Richiedente:** persona fisica o giuridica che inoltra la richiesta di immissione del biometano, nella rete di distribuzione del gas naturale, al gestore di rete;

**Scrittura privata per la connessione ed esercizio per l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione (di seguito "Regolamento di connessione"):** scrittura privata che disciplina i rapporti tra il Gestore di rete e il Produttore sia nella fase di connessione che nella successiva fase di esercizio e conduzione dell'Impianto di produzione. Tale Regolamento deve essere firmato da Gestore di rete e Produttore, in fase di accettazione del preventivo di connessione da parte del Produttore.

#### **a) Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete**

L'immissione del biometano in rete verrà consentita solo se il biometano prodotto e consegnato al Gestore di rete risponde alle caratteristiche normate in termini di qualità e contenuto dei vari componenti. Dovranno, inoltre, essere rispettati i vincoli di pressione e capacità, assicurando che il biometano prodotto sia

odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e che non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti.

Coerentemente a quanto riportato all'Articolo 3, dell'Allegato A della Delibera ARERA 27/2019/R/gas, per i limiti dei componenti comuni al gas naturale si rimanda a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018. Per le componenti comuni al gas naturale, non previsti dal sopra citato Decreto e in particolare per l'idrogeno, e per quelle specifiche al biometano, dovranno essere rispettati i limiti riportati nella UNI EN 16726 e UNI EN 16723-1. Si farà, invece, riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11537 ('Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale'), per i valori limite di fluoro e cloro. Relativamente ai metodi di analisi e alla frequenza di campionamento, ci si dovrà attenere a quanto riportato nell'Appendice D della UNI/TR 11537 e alla normativa in esso riportata.

#### **b) Criteri di valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di connessione**

La richiesta di connessione, per ogni singolo impianto di produzione di biometano, potrà essere inoltrata tramite posta elettronica e dovrà contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione dell'impianto, in particolare i dati del soggetto richiedente e del produttore se diverso da questo e le caratteristiche dell'impianto di produzione, coerentemente a quanto riportato all'Articolo 8 dell'Allegato A alla Delibera 27/2019/R/gas.

La valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di connessione consisterà nell'individuazione del punto di immissione e nella valutazione della compatibilità del profilo di immissione, dichiarato dal produttore, con le caratteristiche tecniche e con la capacità di assorbimento della rete.

Il distributore individuerà, in prima istanza, una portata massima di immissione e si riserverà di verificare tale portata massima e il reale profilo di assorbimento della rete. L'impianto di distribuzione risulterà compatibile all'immissione di biometano soltanto se il profilo di immissione risulterà sempre minore del profilo di assorbimento degli utenti dalla rete; in caso contrario, l'impianto verrà considerato ammissibile solo nel caso in cui il produttore sarà disponibile a modificare il proprio profilo di immissione coerentemente alle reali richieste delle rete.

#### **c) Criteri per la localizzazione del punto di immissione**

Premesso che:

1. La rete di distribuzione è caratterizzata da consumi variabili dovuti a:
  - Variabilità stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze;
  - Apertura/chiusura/riapertura di utenze (in particolare industriali).
2. L'immissione del biometano in rete può essere soggetta ad immediata interruzione sia da parte del Distributore che da parte del Produttore, creando degli sbalzi di pressione in rete che potrebbero causare problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità del servizio;
3. L'alimentazione della rete tramite biometano non dovrà mai sostituirsi all'alimentazione della rete con gas naturale tramite RE.MI. Il Gestore di rete definirà le modalità di immissione in rete, in termini di portate e pressioni, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione.

Il Distributore procederà all'individuazione del punto di immissione.

L'individuazione avverrà sulla base:

- Dell'individuazione dell'impianto di distribuzione geograficamente più prossimo all'impianto di produzione;
- Del reale assorbimento della porzione di rete a valle del punto di immissione individuato, tale da garantire lo smaltimento della portata immessa, assicurando la sicurezza e l'efficienza tecnica della rete di distribuzione stessa;
- Del profilo annuo di immissione ammissibile in funzione del profilo annuo di prelievo registrato.

Individuato il potenziale punto di immissione, a seguito di eventuale sopralluogo tecnico concordato con il Produttore, il Gestore di rete provvederà ad inviare al richiedente il preventivo relativo alle opere necessarie all'immissione stessa. L'accettazione del preventivo, da parte del richiedente secondo quanto stabilito all'articolo 15 dell'Allegato A della 27/2019/R/gas, e dell'allegato Regolamento di connessione sarà seguito dall'inizio dei lavori di connessione.

#### **d) Procedura per l'esame della richiesta di connessione**

Una volta ricevuta formale richiesta di connessione da parte del Richiedente, il Gestore di rete procederà come segue:

- Analisi della documentazione presentata dal Richiedente, allegata alla richiesta di connessione (compresa la ricevuta di versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2000 €, secondo quanto stabilito all'articolo 14 dell'Allegato A alla delibera 27/2019/R/gas) ed elencata all'articolo 8 dell'Allegato A della 27/2019/R/gas, al fine di determinarne la completezza ed esaustività;
- Determinazione del punto di immissione del biometano prodotto nella rete di distribuzione;
- Comunicazione, da parte del Gestore di rete entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, dell'esito della valutazione di ammissibilità. In caso di inammissibilità, il gestore provvederà a darne motivazione scritta; viceversa, nel caso di esito positivo della valutazione, il Gestore di rete provvederà a fornire al Richiedente il preventivo di connessione. Quest'ultimo dovrà contenere almeno i dati e le informazioni elencati al punto 9.2 dell'Allegato A della Delibera 27/2019/R/gas e riporterà il valore del contributo di connessione, a carico del Richiedente, valutato secondo quanto stabilito all'articolo 17;

#### **e) Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente**

Successivamente all'accettazione del preventivo di connessione, e dell'allegato Regolamento di connessione, da parte del Richiedente e il rilascio della garanzia di connessione, tramite fidejussione bancaria, Distributore e Produttore procederanno alla esecuzione delle rispettive attività per la realizzazione della connessione.

Relativamente allo svolgimento delle attività inerenti alla connessione da parte del Richiedente, si fa riferimento al Titolo 4 dell'Allegato A della Delibera 27/2016/R/gas. Il Richiedente dovrà comunque presentare dichiarazioni di conformità alla normativa vigente, firmate da un tecnico abilitato, per la parte di connessione da esso realizzato e coordinarsi con D.G.N. srl. Il Gestore di rete si riserva, comunque, la possibilità di effettuare specifici collaudi, della parte di connessione realizzata dal Richiedente, prima della presa in carico, e di interrompere i lavori di connessione stessi in caso di rilevazione di anomalie o difformità.

#### **f) Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete**

L'impianto di connessione dovrà essere realizzato, per quanto di competenza, conformemente a quanto contenuto nel Regolamento di connessione, in piena osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Riferimenti normativi**

- Legge 1083/1971 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- D.lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- D.lgs. 22/2007 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione";
- Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale";
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8";
- UNI EN 437/2009 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi";
- UNI 9167/2009 "Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo";
- UNI 7133 "Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari" – Parti 1, 2 3 e 4;
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale";
- Specifica Tecnica UNI TS 11567/2014 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa";
- Delibera ARERA 27/2019/R/gas "Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi";
- Delibera ARERA 210/2015/R/gas "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione";

- UNI TR 11722:2018;
- UNI EN 16726: “Infrastrutture del gas-qualità del gas-gruppo H”;
- UNI EN 16723-1: “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”
- Decreto Ministeriale 2 marzo 2018;
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2018: “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”.